

Pubblicato il 27/09/2024

N. 00618/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2024, proposto da

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Cammelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, piazza Aldovrandi n. 3;

contro

Comune di Cervia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Fiorenza e Silvia Medini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via Santo Stefano n. 43;

nei confronti

Bellavita S.r.l. e Makena S.a.s. di Conti Stefano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Santo Stefano, n. 43;

D.A.M.S. S.n.c. di Fabbri Danilo e Valdinacci Silvana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Coop. Bagnini Cervia – Milano Marittima – Pinarella – Tagliata s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Santo Stefano, n. 43;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta del Comune di Cervia del 28 dicembre 2023, n. 309, avente a oggetto: “Disposizioni in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e applicazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 e delle decisioni n. 17/2021 e n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 32599 pubblicata il 23/11/2023”;
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Cervia del 13 maggio 2024, n. 110, avente a oggetto “oggetto: parere dell’autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 21- bis legge 287/90 relativo alla deliberazione di giunta comunale n. 309/2023, avente ad oggetto “disposizioni in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e applicazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 e delle decisioni n° 17/2021 e n° 18/2021 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 32599 pubblicata il 23/11/2023”: osservazioni e considerazioni in merito” ;
- ove occorra della nota, del Comune di Cervia, del 14 maggio 2024 trasmessa all’AGCM avente ad oggetto: “Riscontro a parere reso ai sensi dell’art.21/bis legge

n. 287/1990 relativo alla Delibera della Giunta Comunale del Comune di Cervia n. 309 del 28 dicembre 2023 vs. rif. S4943” a firma della Dirigente del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo della Città;

- di tutti gli atti ad essi annessi, connessi, presupposti e consequenziali (anche non ancora conosciuti).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cervia e di Bellavita S.r.l. e di Makena S.a.s. di Conti Stefano e di D.A.M.S. S.n.c. di Fabbri Danilo e Valdinacci Silvana;

Visto l'intervento ad opponendum di Coop. Bagnini Cervia – Milano Marittima – Pinarella – Tagliata s.c.p.a.;

Visto l'articolo 55, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata

- la complessità delle questioni oggetto del presente giudizio;

- la sopravvenienza di una nuova disciplina di settore (segnatamente, articolo 1 D.L. n. 131/2024, ancora in fase di conversione), la cui incidenza sul presente giudizio, quanto meno a fini della permanenza dell'interesse al ricorso, richiede gli approfondimenti propri della fase meritale;

ritenuto, pertanto,

che le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte, giusta quanto dispone l'articolo 55, comma 10, Codice di rito, con la fissazione per la trattazione del merito dell'udienza pubblica del 12 giugno 2025;

Rilevato:

- che, contrariamente a quanto disposto dal Tribunale nell'ordinanza collegiale n. 519/2024 di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, parte ricorrente

non ha depositato in giudizio copia dell'avviso pubblicato da Comune e dalla Regione sul proprio sito istituzionale;

- che il termine indicato in ordinanza non è stato espressamente qualificato come perentorio;

ritenuto conseguentemente

di consentire a parte ricorrente di completare il deposito entro il termine perentorio del 30 ottobre 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) fissa, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, Cod. proc. amm. la pubblica udienza del 12 giugno 2025 per la trattazione del merito.

Dispone gli ulteriori incumbenti descritti in motivazione.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO